

Protocollo

Fermi restando i criteri contenuti nel protocollo sul sistema delle Casse Edili, sottoscritto dalle parti in occasione del CCNL del 27 ottobre 1995, e le risoluzioni che saranno adottate dalla Commissione nazionale istituita dallo stesso protocollo, tese a completare l'attuazione dell'art. 43 del CCNL, si conviene quanto segue:

in base a quanto previsto al punto sistema contrattuale del CCNL: la titolarità unica contrattuale a livello decentrato spetta alle organizzazioni regionali di categoria. Tale livello contrattuale ha il compito di applicare il CCNL alle realtà regionali del settore e definire l'elemento economico di II° livello che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.

In presenza di aree provinciali caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore da consolidata tradizione contrattuale, l'esercizio della titolarità contrattuale, può essere affidato dalle Organizzazioni Regionali alle corrispondenti strutture territoriali, fermo restando la collocazione delle intese raggiunte all'interno degli accordi regionali.

Le Parti concordano che, in caso di contrasto in ordine all'applicazione della normativa su indicata, le relative questioni, ad iniziativa anche di una sola delle Parti territoriali, siano demandate al livello nazionale il quale, entro 15 giorni dalla richiesta, assumerà le conseguenti determinazioni tenendo conto della realtà contrattuale consolidata.

Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal Contratto Regionale Integrativo, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata da quest'ultima alle strutture territoriali interessate.

Le Parti prendono atto che in Emilia Romagna l'esercizio, delegato, del II° livello contrattuale è effettuato a livello provinciale, sulle materie stabilite dal Contratto Nazionale.

Le Parti riconoscendo l'esigenza di garantire la completa gestione del CCNL Artigiani sul territorio regionale convengono sulla costituzione della Cassa Edile interprovinciale nei territori di Piacenza, Parma, Forlì/Cesena e Rimini al fine di gestire i compiti previsti dal CCNL per le Casse Edili sulla base di quanto previsto dai contratti integrativi provinciali attuali e futuri.

La Cassa Interprovinciale è abilitata a fornire certificazioni liberatorie in base ai criteri previsti dal CCNL.

Le Parti si danno atto fin da ora che tale costituzione dovrà essere resa coerente ai criteri e alle regole definiti dalla Commissione Nazionale, a quanto

11/4/96

suddetto, riguardo all'autonomia contrattuale, nonché alle obiettive esigenze di realizzare le necessarie economie di scala e di razionalizzazione del sistema Cassa Edili.

In tale contesto le Parti convengono che vada garantita la piena tutela di tutti i diritti maturati dai lavoratori interessati.

Bologna, 11 aprile 1996

I Segretari Regionali	CGIL	CISL	UIL
I Segretari Regionali	FILLEA	FILCA	FeNEAL
Le Associazioni Artigiane Regionali			